

**Accordo di attuazione della riforma generale del sistema welfare di Gruppo
(realizzata in base all'Accordo 8 ottobre 2015)
a completamento del processo di composizione del sistema di previdenza complementare del Gruppo**

Il giorno 12 settembre 2019, in Milano

UniCredit/Aziende del Gruppo,

e le Delegazioni di Gruppo delle Organizzazioni Sindacali FABI, FIRST/Cisl, FISAC/Cgil, UILCA e UNISIN

Premesso che

- per attuare la rivisitazione complessiva del sistema di welfare di Gruppo (perimetro Italia), adottando politiche e soluzioni che consentano di continuare ad assicurare adeguati livelli di protezione, garantendone la necessaria sostenibilità nel tempo e l'equità distributiva e altresì riconoscendo la particolare importanza e urgenza della semplificazione della previdenza complementare finalizzata a rendere più coerente il sistema con l'evoluzione normativa in materia, perseguendo efficienza e sostenibilità nel tempo del trattamento previdenziale complementare nonché la razionalizzazione dei costi aziendali e delle attività connesse, in data 8 ottobre 2015 le Parti hanno sottoscritto l'Accordo Programmatico di Percorso, integrato dalle previsioni di cui all'art.7 dell'Accordo 1° febbraio 2018, con cui hanno concordato la necessità di attuare in tempistiche definite:

- un processo di composizione del sistema di previdenza complementare del Gruppo (art. 3.1);

- in ambito di assistenza sanitaria, adeguamento dell'assetto normativo e regolamentare di Uni.C.A. per efficientarne le attività istituzionali e i processi operativi (art. 3.2);


- in ambito di attività ricreative e di servizio alla persona (Progetto Uninsieme), un nuovo sistema che superi l'attuale frammentazione e le relative inefficienze nell'offerta di servizi ampliando l'offerta ai servizi per la persona e all'accesso ad iniziative a carattere sociale (art. 3.3);

- realizzazione di un sistema integrato di sostegno economico ai superstiti dei dipendenti deceduti in costanza di attività lavorativa (art. 3.4);

- per realizzare il processo generale di cui sopra, le Parti hanno stipulato successivi accordi (10 novembre 2015, 4 dicembre 2015, 4 febbraio 2017, 1° febbraio 2018, 14 febbraio 2018, 1° marzo 2018, 29 gennaio 2019) relativi all'aggregazione nel Fondo Pensione di Gruppo degli ex "fondi interni", del Fondo Pensione Banca di Roma, del Fondo Pensione Banca CRT, del Fondo Pensione Caccianiga e del Fondo Pensione CR Trieste nonché, sussistendone le condizioni, alla capitalizzazione dei trattamenti pensionistici ed alla trasformazione del regime previdenziale da prestazione definita/capitalizzazione collettiva a contribuzione definita e a capitalizzazione individuale (ex "fondi interni");

- le Parti - valutate le complessità degli aspetti gestionali e operativi del Fondo Pensione di Gruppo conseguenti alla effettiva aggregazione di cui al punto precedente, avevano concordato già con l'Accordo sottoscritto in data 4 febbraio 2017 (art. 12, 4° cpv) una serie di interventi sull'impianto statutario - ritengono necessario, anche in riferimento alle modifiche del quadro normativo nel frattempo sopravvenute, di implementare ulteriormente detti interventi, dando mandato al Consiglio di

Stettino



Amministrazione del Fondo medesimo ad effettuare le opportune variazioni statutarie, hanno concordato quanto segue:

Art. 1

Le premesse fanno parte integrante del presente Accordo.

Art. 2

A far tempo dal mandato successivo a quello in essere alla data del presente Accordo, fermo il previo positivo completamento dell'ultima fase di aggregazione fra tutte le forme pensionistiche complementari indicate in premessa, la composizione numerica del Consiglio di Amministrazione del Fondo Pensione di Gruppo viene innalzata a 18 membri (di cui 9 nominati dalla Capogruppo dei quali almeno 1 appartenente alla categoria dei Pensionati; 8 eletti dai Partecipanti e 1 eletto dai Pensionati fruente di pensione diretta), fermo per ogni altro aspetto l'attuale disposto dell'art. 51 e a 13 membri la presenza di cui al punto 1 dell'attuale art. 56.


NORMA TRANSITORIA

Le Parti, fermo il previo positivo completamento dell'ultima fase di aggregazione fra tutte le forme pensionistiche complementari indicate in premessa e in riferimento alle complessità gestionali rivenienti dall'effettiva aggregazione anzidetta nonché alle modifiche organizzative derivanti dall'entrata in vigore della D. Lgs 2018/147 (cd. IORP II), concordano di elevare - per il mandato in essere alla data del presente accordo e in via transitoria - la composizione numerica di cui al capoverso precedente a 30 membri (di cui 15 nominati dalla Capogruppo dei quali almeno 2 appartenenti alla categoria dei Pensionati; 13 eletti dai Partecipanti e 2 eletti dai Pensionati fruente pensione diretta) e la presenza di cui al punto 1 dell'attuale art. 56 assommerà a 21 membri, fermo, per ogni altro aspetto, l'attuale disposto dell'art. 51.

DICHIARAZIONE DELLE PARTI - OSSERVATORIO SULLA PREVIDENZA COMPLEMENTARE

In correlazione al progetto di aggregazione di tutti i fondi pensione di cui in premessa, le Parti concordano di istituire un apposito "Osservatorio sulla Previdenza Complementare" bilaterale e paritetico, quale luogo di confronto e approfondimento, ferme le disposizioni di legge e regolamentari, sui temi, a titolo esemplificativo, organizzativi/operativi del Fondo di Gruppo, onde individuare e adottare soluzioni finalizzate all'ottimizzazione dei principi di trasparenza, bilateralità, efficienza e conformità alle normative e nel rispetto delle competenze al fine di:

- o procedere alla valutazione/verifica del rapporto costi/benefici del sistema di gestione mobiliare in essere presso il Fondo: a questo fine, quale prima determinazione dell'Osservatorio, si concorda di indirizzare al Fondo Pensione di Gruppo la lettera a latere del presente accordo con cui si invita il Fondo stesso a procedere a detta analisi comparativa mediante selezione di due appositi consulenti;
- o valutare, a seguito della concentrazione nel Fondo di Gruppo dei fondi di cui in premessa, l'evoluzione della popolazione, tenuto conto altresì in prospettiva di eventuali piani di esodo, di offerte di capitalizzazione delle prestazioni, di trasformazione del regime previdenziale etc., verificando la congruità tempo per tempo degli schemi organizzativi/operativi del Fondo di Gruppo per individuare soluzioni conseguenti;
- o definire criteri di selezione e valutazione di soggetti di primario riferimento e di consolidata esperienza nell'ambito della gestione dei Fondi Pensione, al fine di fornire al CdA del Fondo di Gruppo elementi utili per l'individuazione di fornitori, consulenti, ecc.;



Art. 5

Le Parti concordano in merito alla modifica dell'art. 63 "Personale amministrativo" come segue: Il Consiglio di Amministrazione nomina il Direttore Generale su proposta dell'Azienda a maggioranza semplice, salvo diverse disposizioni di legge.

La Capogruppo mette a disposizione del Fondo, oltre al citato Direttore Generale, altresì il Vice Direttore Generale e l'altro personale amministrativo necessario al proprio funzionamento.

Raccomandazione OO.SS.

Le Organizzazioni Sindacali firmatarie della presente intesa raccomandano che da parte aziendale si valuti positivamente un rafforzamento della struttura amministrativa di Pension Funds in relazione al processo di confluenza dei Fondi preesistenti ed al processo di adeguamento alla normativa relativa al D. Lgs 2018/147 (cd. IORP II).

Dichiarazione aziendale

In relazione alla suddetta Raccomandazione, la parte aziendale si rende disponibile ad adeguare la struttura di Pension Funds in correlazione alle attività connesse al complessivo processo di confluenza.

Art. 6

Le Parti concordano in merito all'adozione del principio in base al quale il Consiglio di Amministrazione - a seguito della sopravvenienza di disposizioni introdotte dalle fonti istitutive - provvede ad apportare allo Statuto le modifiche che si rendano necessarie; dette modifiche sono portate a preventiva conoscenza del Consiglio di Amministrazione stesso anche al fine di acquisire eventuali osservazioni e pareri non vincolanti.

Art. 7

Con riferimento alle previsioni di cui al terzo e quarto alinea dell'art. 7 di cui all'Accordo 1° febbraio 2018 in ordine al complessivo efficientamento di Uni.C.A. e all'adozione di un nuovo sistema di offerta di attività culturali/ricreative/sportive nonché di servizi alla persona e accesso ad iniziative di carattere sociale (cd. "Progetto Un Insieme", come descritto nel Documento illustrato in occasione dell'incontro del 30 maggio 2019), le Parti - tenuto anche conto degli eventuali effetti delle previsioni del D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 (Codice del Terzo settore) e successivi decreti attuativi non ancora emanati alla data del presente Accordo - concordano di proseguire i relativi approfondimenti congiunti al fine di:

a) per quanto riguarda UniCA:

- procedere alla costituzione dell'Assemblea dei Delegati (50 delegati, di cui 25 designati dalla Capogruppo e 25 eletti, 21 attivi e 4 pensionati) ed all'attuazione di modifiche statutarie e regolamentari delineate con le intese dell'aprile 2017;
- definire criteri di selezione e valutazione di soggetti di primario riferimento e di consolidata esperienza nell'ambito della gestione delle Casse assistenziali, al fine di fornire al CdA della Cassa Assistenza di Gruppo elementi utili per l'individuazione di fornitori, consulenti, outsourcer di primario riferimento in materia ecc.;
- adottare principi di pariteticità negli organismi correlati al Consiglio di Amministrazione.

[Handwritten signatures and notes in blue ink at the bottom of the page, including the name "Steltoni" and various scribbles.]

b) per quanto riguarda i Circoli Ricreativi Aziendali:

- costituzione di un'apposita Commissione bilaterale centrale di coordinamento (composta da due esponenti per ciascuna sigla firmataria del presente Accordo) che definisca:
 - la suddivisione del contributo aziendale di 25 € per dipendente a livello nazionale e locale;
 - le quote associative delle varie tipologie di iscritti;
 - le iniziative di carattere centrale

e monitori l'attuazione e il rispetto dei principi democrazia (tra cui l'effettuazione periodica di elezioni) e trasparenza nel funzionamento dei Cral operanti nel Gruppo.

Art. 8

Le Parti concordano che le disposizioni inerenti le modifiche dello Statuto del Fondo Pensione di Gruppo di cui all'art. 12 dell'Accordo 4 febbraio 2017 devono intendersi sostituite da quelle del presente Accordo e, come tali, abrogate.

UNICREDIT/Aziende del Gruppo

FABI

FIRST/Cisl

FISAC/Cgil

UILCA

UNISIN

